

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooo

09 AGO. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

ADDI' 09 AGO. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	LANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBLOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CLARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Arraundo	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - FORMISANO - GARGANO - SAPONARO -

DELIBERAZIONE N° -1202-

OGGETTO: approvazione dello Statuto della "Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A."



Oggetto: approvazione dello Statuto della "Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A."

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

VISTO l'articolo 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTO il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli EE.LL., in attuazione del capo I° della Legge 15 maggio 1997 n. 59;

VISTA la l.r. 6 agosto 1999 n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTO in particolare, l'articolo 194, comma 6°, lettera b) ed in riferimento agli articoli 124 e 125 della su citata legge;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, concernente l'individuazione della rete stradale ed autostradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale è individuata la rete viaria regionale;

VISTA la l. 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la l.r. 20 maggio 2002, n. 12 "Promozione della costituzione dell'Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 352 del 26 luglio 2002 con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, seconda parte della su citata l.r. n. 12/2002 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione provvisorio della "Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A."

VISTA la propria deliberazione n. 991 del 26 luglio 2002 con la quale è stato istituito, in capo alla Società ASTRAL p.A., nel bilancio regionale il capitolo C16515;

RITENUTO dover provvedere, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 12 del 20 maggio 2002, all'approvazione dello Statuto dell'ASTRAL S.p.A. per la costituzione della stessa mediante stipula dell'Atto Costitutivo;

TENUTO CONTO, altresì, che detenendo al momento la Regione l'intera quota capitale, la Giunta agisce come sostanziale Assemblea dei soci,

4 5 2002

DELIBERA

di approvare l'allegata bozza di Statuto della "Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A."

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi





AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL – Società per Azioni

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART.1 Costituzione e denominazione

Ai sensi dell'art.53 e dell'art.54 dello Statuto Regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art.194, comma 6, lettera b), l.r. 14/99, della l.r. n.12 del 20 maggio 2002 e degli artt.2325 e seguenti del Codice civile, è costituita una Società per azioni denominata "AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL" S.p.A..

La società potrà anche essere denominata più brevemente "ASTRAL S.p.A.".

ART.2 Sede

La Società ha, provvisoriamente, sede legale in Roma – Via Cristoforo Colombo, 212.

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto, individuerà la sede legale definitiva.

La Società potrà aprire, nei modi di legge, filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio del Lazio, nonché nel restante territorio nazionale e all'estero.

ART.3 Durata

La società ha durata fino al 31 DICEMBRE 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.



ART.4 Soci

Possono essere soci dell'ASTRAL oltre alla Regione Lazio, S.p.A., le Province laziali ed altri Enti di diritto pubblico e di diritto privato singoli.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.



ART.5 Oggetto

La Società ha per scopo, a norma e nei termini stabiliti dall'art.1 e dall'art.2 della l.r. n.12 del 20 maggio 2002 ed eventuali successive modificazioni, il rinnovo e lo sviluppo della rete viaria regionale secondo criteri di economicità e nel rispetto dell'equilibrio di gestione.


In particolare la Società potrà, in genere, compiere le seguenti attività:

- Studio, progettazione, costruzione, manutenzione, vigilanza e gestione della rete viaria regionale e provinciale direttamente o mediante affidamento a soggetti terzi;
- Realizzazione dei lavori, forniture e servizi direttamente o mediante affidamento a soggetti terzi;
- Svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili agli interventi di cui sopra di progettazione, costruzione, manutenzione, vigilanza e gestione della rete viaria ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti amministrativi affidatigli dalle province;
- Ricerca, programmazione e promozione, assistenza e consulenza;
- Approvazione delle concessioni di costruzione e di gestione di autostrade.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali, ivi comprese emissione di obbligazioni ed accensioni di prestiti, nonché, lo svolgimento diretto o conferito di attività di studio, editoriali, e pubblicitarie connesse alla realizzazione delle opere di cui sopra.

La Società può promuovere la costituzione o partecipare a società, comunicazioni, consorzi di diritto privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate nei precedenti paragrafi, nonché acquisire e prestare attività anche in forza di convenzioni.

La Società potrà essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione Europea ed esercitare tutte le attività e funzioni eventualmente attribuite per legge per il perseguimento di nuove finalità.



TITOLO II

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – CONTRIBUTI

ART.6 Il capitale

Il capitale della Società è di Euro 200 mila ed è diviso in n.400 azioni ordinarie del valore nominale di 500 Euro ciascuna aventi tutte parità di diritti.

ART.7 Quote di partecipazione della Regione

La Regione Lazio partecipa alla Società e mantiene una partecipazione prevalente nel capitale mai inferiore al 51% dello stesso.

In caso di aumento del capitale sociale la Regione esercita il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51%. Qualora, per una qualsiasi ragione, venga meno la partecipazione prevalente della Regione la Società si scioglie a norma dell'art.2448 n.6 del Codice civile.

ART.8 Azioni

Le azioni sono indivisibili e, obbligatoriamente, nominative. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Le azioni ed i relativi diritti di opzione, non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto.

ART.9 Diritto di opzione e di prelazione

Quando un socio intende cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a persone diverse da quelle indicate nel rispetto dell'art.4 del presente Statuto.

Le azioni non possono essere cedute senza il consenso del Consiglio di Amministrazione, peraltro inteso all'unico fine di verificare che il trasferimento non determini un superamento del limite stabilito al precedente art.7.



ART. 10 Certificati azionari

La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesti dal socio interessato. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

ART. 11 Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie nei limiti e nelle modalità previste dall'art.2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 12 L'Assemblea generale

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del Codice civile.

ART. 13 L'attività dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, è convocata in qualsiasi momento il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessaria per la trattazione degli oggetti ad essa riservati.

ART. 15 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in difetto, è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dagli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutte le materie di sua competenza per legge.

ART. 16 Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

La validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli artt.2364 e seguenti de Codice civile.

I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Nell'Assemblea straordinaria il Segretario dovrà essere un notaio.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre esercizi ed è composto da n.7 (sette) membri, compreso il Presidente.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art.3 della l.r. n.12 del 20 maggio 2002, alla Regione Lazio è riservata la nomina di n.4 (quattro) membri del Consiglio di Amministrazione; tra i consiglieri da essa indicati la Regione nomina il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. Gli altri componenti il Consiglio sono nominati dall'Assemblea dei soci senza il concorso dell'azionista Regione Lazio.

ART.18 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e, più specificatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, con l'esclusione delle materie che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale determinandone mansioni e poteri.

Il Consiglio inoltre ha facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche terzi.

ART. 19 Convocazione ed attività del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, di solito nella sede della Società o in altro luogo nel Lazio, con lettera raccomandata o fax, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno inviata

almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con telegramma o fax da spedire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Anche in difetto di convocazione il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri nonché di tutti i membri del Collegio sindacale.

Alle adunanze del Consiglio partecipa, con funzione di relatore e con voto consultivo, il Direttore generale, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni, che sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti, devono constare dai verbali iscritti nei registri appositi e firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART.20 Rappresentanza


La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale spettano al Presidente.

Con deliberazione del Consiglio la firma sociale può anche essere conferita per determinati atti o categorie di atti al Direttore generale.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

TITOLO V

DIREZIONE



ART.21 Direzione

Agli Uffici è preposto un Direttore generale, eventualmente coadiuvato da un Vice Direttore generale.

Il Direttore generale, nell'ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione, ordina e coordina tutta l'attività esecutiva ed è il capo del personale.

Il Direttore generale ha funzione di relatore, con voto consultivo, sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni saranno espletate dal Vice Direttore generale, se nominato ovvero da un dirigente designato dallo stesso Direttore generale.

TITOLO VI

IL COLLEGIO SINDACALE

ART.22 Nomina e composizione del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da n.3 (tre) sindaci effettivi e n.2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art.3 della l.r. n.12 del 20 maggio 2002, alla Regione Lazio è riservata la nomina di n.2 (due) sindaci e n.1 (uno) sindaco supplente; tra i sindaci da essa indicati la Regione nomina il Presidente. Gli altri componenti il Collegio sono nominati dall'assemblea dei soci senza il concorso dell'azionista Regione Lazio.

ART.23 Requisiti degli Amministratori e dei Sindaci

Gli Amministratori ed i Sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza.

TITOLO VII

BILANCI E RELAZIONI

Art.24 Il Bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.2429 bis del Codice civile e dal Collegio sindacale (art.2432 Codice civile), è presentata, entro il successivo trenta aprile, all'Assemblea per l'approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il Bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione di soci. La ripartizione degli utili avverrà, detratto il (cinque) 5.% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale, in proporzione delle rispettive azioni possedute salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

A circular stamp with illegible text inside, overlaid with a handwritten signature.A handwritten signature in the bottom left corner.A handwritten signature in the bottom right corner.

Quando particolari esigenze, da constatarsi dall'organo amministrativo, lo richiedono l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.25 Scioglimento

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art.2450 del Codice civile.

TITOLO IX

NORME FINALI

ART.26 Varie

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e al Direttore generale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

ART.27 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i suoi azionisti saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo tra i primi due o in mancanza dal ~~Presidente Tribunale Civile di Roma~~ ^{Presidente Tribunale Civile di Roma} su richiesta della parte più diligente.

Il Collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, per quanto alla procedure, alle norme di procedura civile vigente.

ART.28 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.




Appunto per il dr. Giorgio CAMPONI

Vice Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale

Vanno completati i seguenti articoli dello Statuto:

- 3 - Durata 31/12/2000
24 - Ripartizione utili (?) 5%
27 - Controversie: ... (Per prassi è previsto il Presidente del Tribunale Civile o
persona da lui indicata)

(dr. Paolo MECCI)


Camponi Giorgio

Da: "Francesco Storace" <fstorace@regione.lazio.it>
A: "Camponi Giorgio" <gcamponi@regione.lazio.it>
Data invio: mercoledì 7 agosto 2002 19.39
Oggetto: Re: deliberazioni per giunta del 09.08.02

ok

----- Original Message -----

From: Camponi Giorgio
To: Francesco Storace
Sent: Wednesday, August 07, 2002 6:27 PM
Subject: Re: deliberazioni per giunta del 09.08.02

Francesco,

verzaschi ha detto di aver parlato con zaccheo e di tenere ferma la delibera fino a settembre.
 saraceni ha fatto incontrare i sindacati con la melaragno ed è stata concertata la delibera con qualche modifica.

stefano braida ha detto che domani giovedì 8 nominerà il direttore generale (se non avviene sarà rinviata la delibera di aumento delle indennità).

se sei d'accordo potrei far portare fuori sacco esclusivamente l'approvazione dello statuto dell'astral, atto necessario per la costituzione della società.

giorgio camponi

----- Original Message -----

From: Francesco Storace
To: Camponi Giorgio
Sent: Tuesday, August 06, 2002 3:57 PM
Subject: Re: deliberazioni per giunta del 09.08.02

ok, mandami le delibere al punto 9, al punto 18, al punto 24 e al punto 26, con distinte e-mail
 verifica se verzaschi a risolto per borgo montella, se saraceni ha concertato con i medici di famiglia la delibera sulla prevenzione influenza e se pegaso ha nominato il nuovo direttore generale (altrimenti togli dall'ordine del giorno la delibera di aumento delle indennità)
 niente fuori sacco

----- Original Message -----

From: Camponi Giorgio
To: fstorace@regione.lazio.it
Sent: Tuesday, August 06, 2002 1:48 PM
Subject: deliberazioni per giunta del 09.08.02

Francesco,

ti trasmetto l'elenco delle deliberazioni per l'ordine del giorno della seduta di giunta del 9 agosto 2002.

sono state **preannunciate:**

da **saraceni:** "aggiornamento del sistema informativo dell'assistenza specialistica ambulatoriale (SIAS)"

da **verzaschi:** "l.r. 29/97 - modifica dei perimetri di alcune aree naturali protette"

pervenuta:

da **gargano:** "deroga capitolo di spesa S21501 - esercizio finanziario 2002 - l.r. n. 8/2002"

giorgio camponi

Proposta schemi per O.d.G. del 9.8.2002